
CAPITOLATO - PARTE AMMINISTRATIVA

**ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 11 LOTTI
PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO
BITUMINOSO E DEL NOLEGGIO DI ALCUNE
ATTREZZATURE NECESSARI PER LE
ASFALTATURE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO
GESTIONE STRADE DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO**

CUP: C48I20000010003

CIG LOTTO 1: __82664645E4
CIG LOTTO 2: __8267542F79
CIG LOTTO 3: __826754739D
CIG LOTTO 4: __8267556B08
CIG LOTTO 5: __8267565278
CIG LOTTO 6: __8267578D2F
CIG LOTTO 7: __8267595B37
CIG LOTTO 8: __826760537A
CIG LOTTO 9: __826761293F
CIG LOTTO 10: __8267620FD7
CIG LOTTO 11: __8267639F85

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell’Accordo Quadro.....	
Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività.....	
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore.....	
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	
Art. 5 – Norme che regolano l’Accordo quadro e criteri interpretativi.....	
Art. 6 – Documenti che fanno parte dell’Accordo quadro.....	
Art. 7 – Durata dell’Accordo quadro.....	
Art. 8 – Importo dell’Accordo quadro.....	
Art. 9 – Direttore dell’esecuzione dell’Accordo quadro.....	
Art. 10 – Avvio dell’esecuzione dell’Accordo quadro.....	
Art. 11 – Sospensione dell’esecuzione dell’Accordo quadro.....	
Art. 12 – Modifica dell’Accordo quadro durante il periodo di validità.....	
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	
Art. 14 – Controlli sull’esecuzione dell’Accordo quadro.....	
Art. 15 – Vicende soggettive dell’appaltatore.....	
Art. 16 – Divieto di cessione dell’ Accordo quadro e cessione dei crediti derivanti dall’Accordo quadro.....	
Art. 17 – Subappalto.....	
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	
Art.19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’Accordo quadro.....	
Art. 20 – Sicurezza.....	
Art. 21 – Elezione di domicilio dell’appaltatore.....	
Art. 22 – Trattamento dei dati personali.....	
Art. 23 – Garanzia definitiva.....	
Art. 24 – Obblighi assicurativi.....	
Art. 25 – Penali.....	
Art. 26 – Risoluzione dell’Accordo quadro.....	
Art. 27 – Recesso.....	
Art. 28 – Definizione delle controversie.....	
Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	
Art. 30 – Obblighi in materia di legalità.....	
Art. 31 – Spese contrattuali.....	
Art. 32 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	
Art. 33 – Disposizioni anticorruzione.....	
Art. 34 – Norma di chiusura.....	

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura di conglomerato bituminoso necessario per le asfaltature del Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento suddiviso in 11 lotti, nonché il noleggio delle attrezzature quali autocarri, fresatrici e autospazzatrici necessarie per il lavoro di asfaltatura.
2. Le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro si configurano come mera fornitura di conglomerato bituminoso nonché il noleggio delle attrezzature, elencate all'art. 1 del capitolato parte tecnica, necessarie per il completamento dei lavori; la stesa del bitume resta a carico della Squadra Asfalti del Servizio Gestione Strade, o in ogni caso del Servizio Gestione Strade, in tal modo la stazione appaltante si propone di eseguire il rinnovo delle pavimentazioni delle strade statali e provinciali di competenza finalizzate al miglioramento delle relative piattaforme stradali.
3. L'Accordo Quadro è suddiviso nei seguenti lotti:
 - Lotto 1 - Settore 1 Alta Valsugana
 - Lotto 2 - Settore 3 Cembra e Fiemme
 - Lotto 3 - Settore 4 Trento e Rotaliana
 - Lotto 4 - Settore 5 Val di Non
 - Lotto 5 - Settore 6 Giudicarie e Rendena
 - Lotto 6 - Settore 8 Vallagarina
 - Lotto 7 - Settore 2 Bassa Valsugana
 - Lotto 8 - Settore 7 Alto Garda e Ledro
 - Lotto 9 - Settore 2 bis Primiero
 - Lotto 10 - Settore 5 bis Val di Sole
 - Lotto 11 - Settore 3 bis Fassa

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso l'intero territorio provinciale; la suddivisione negli 11 Lotti funzionali è stata effettuata in funzione della dislocazione dei vari Settori operativi cui è diviso il territorio provinciale e in relazione alla territorialità della manutenzione delle varie strade di ogni lotto.
2. L'appaltatore di ogni singolo lotto dovrà garantire le seguenti attività: fornitura di conglomerato bituminoso franco cantiere di stesa, nonché noleggio di autocarri, fresatrici e autospazzatrici (vedasi l'elenco delle attrezzature necessarie alla posa dell'asfalto all'art. 1. del capitolato - parte tecnica) per il completamento dei lavori di stesa effettuati dalla Squadra Asfalti provinciale.
3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto dell'accordo quadro e relativi ordini di fornitura, del presente capitolato parte amministrativa, del capitolato parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui all'accordo quadro e i relativi ordini di fornitura ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione dell'accordo quadro da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che

regolano il presente accordo quadro ed i suoi relativi ordini di fornitura, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione dell' accordo quadro e relativi ordini di fornitura riferiti a ciascun Lotto aggiudicato da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto a;
 - fornire il conglomerato bituminoso richiesto con gli appositi ordini di fornitura secondo le specifiche e le prescrizioni previste nel capitolato tecnico;
 - corrispondere i noleggi delle attrezzature richieste per il completamento delle opere di rinnovo della pavimentazione bituminosa effettuata dalla Squadra Asfalti del Servizio Gestione Strade.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a:
 - predisporre gli ordini di fornitura relativi al conglomerato bituminoso ed ai noleggi che si rendono necessari per il rifacimento delle pavimentazioni bituminose riferite ai sopra elencati lotti;
 - effettuare la stesa del conglomerato bituminoso fornito dall'Appaltatore per il rinnovo delle pavimentazioni stradali riferite ai sopra elencati lotti;
 - effettuare, tramite il Laboratorio Prove Materiali della Provincia autonoma di Trento, le prove di laboratorio previste nel capitolato parte tecnica sui conglomerati bituminosi forniti.

Art. 5 – Norme che regolano l'Accordo quadro e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per l'Accordo quadro sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
 - b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"* e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *"Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»"*;
 - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23"*, per quanto applicabili;
 - f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;

- g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
 - h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
 - i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."*;
 - j) le norme del codice civile.
2. L'Accordo quadro (comprensivo dei relativi ordini di fornitura) deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra l'Accordo quadro e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni dell'Accordo quadro.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni dell'Accordo quadro dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell'Accordo quadro stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni dell'Accordo quadro risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del accordo quadro conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte dell'Accordo quadro

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica;
 - a.2) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
 - a.3) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - a.4) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;
 - a.5) il "Modulo d'ordine di fornitura", predisposto per provvedere all'attivazione della stessa.
2. Il presente Accordo quadro è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata dell’Accordo quadro

1. L’Accordo quadro ha la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso. Ciascun ordine di fornitura è legittimamente emesso ad avvenuta stipula dell’Accordo quadro, ovvero, ad avvio anticipato dello stesso previsto dal comma seguente, e scade entro il termine riportato nell’ordinativo stesso. In ogni caso, qualora non fosse riportato il termine di scadenza nell’ordinativo stesso, ciascun ordine di fornitura decorre dalla data della sua emissione e dura fino alla data corrispondente, al massimo, a 30 giorni oltre il termine di scadenza dell’Accordo quadro, secondo quanto previsto dai seguenti commi 3 e 5.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all’aggiudicataria l’avvio dell’Accordo quadro in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l’Accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari a *anni 1 (uno)*, per un importo pari al 50% del valore dello specifico lotto affidato. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza dell’Accordo quadro originario
4. L’appaltatore è tenuto ad eseguire le eventuali forniture aggiuntive, relative al terzo anno, agli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali.
5. Per durata dell’Accordo quadro si intende il termine entro cui il Servizio Gestione Strade può inviare l’Ordinativo di fornitura relativo all’Accordo quadro medesimo. L’Accordo quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione degli Ordini di fornitura, attuativi del medesimo e per tutto il tempo di vigenza e durata degli stessi; tale durata non può essere in ogni caso superiore a 30 giorni rispetto alla data di scadenza dell’Accordo quadro di cui al comma 1, ivi compreso il rinnovo dello stesso, esercitato ai sensi del comma 3.

Art. 8 – Importo dell’Accordo quadro

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte dell’Accordo quadro e del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. La fornitura del conglomerato bituminoso e i noleggi relativi al presente Accordo quadro dovranno essere erogati, per ogni lotto, sino a concorrenza dell’importo massimo della fornitura corrispondente all’importo a base di gara per ciascun lotto, al netto del ribasso, eventualmente incrementato ai sensi del successivo comma 2, valevole, complessivamente, per l’intera durata dell’Accordo quadro come definita all’art. 7.
L’importo a base d’asta dei vari lotti è il seguente (importo complessivo biennale, terza annualità e importo totale).

LOTTO N.	SETTORE N.	LOCALITA'	IMPORTO BIENNALE	TERZA ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE
LOTTO 1	SETTORE 1	ALTA VALSUGANA	721.163,04	360.581,52	1.081.744,56
LOTTO 2	SETTORE 3	CEMBRA E FIEMME	586.919,60	293.459,80	880.379,40
LOTTO 3	SETTORE 4	TRENTO E ROTALIANA	572.186,96	286.093,48	858.280,44
LOTTO 4	SETTORE 5	VAL DI NON	541.450,00	270.725,00	812.175,00
LOTTO 5	SETTORE 6	GIUDICARIE E RENDENA	539.394,96	269.697,48	809.092,44
LOTTO 6	SETTORE 8	VALLAGARINA	521.954,96	260.977,48	782.932,44
LOTTO 7	SETTORE 2	BASSA VALSUGANA	517.682,96	258.841,48	776.524,44
LOTTO 8	SETTORE 7	ALTO GARDA E LEDRO	500.654,96	250.327,48	750.982,44
LOTTO 9	SETTORE 2 bis	PRIMIERO	319.963,76	159.981,88	479.945,64
LOTTO 10	SETTORE 5 bis	VAL DI SOLE	304.438,92	152.219,46	456.658,38
LOTTO 11	SETTORE 3 bis	FASSA	275.582,40	137.791,20	413.373,60
TOTALE			5.401.392,52	2.700.696,26	8.102.088,78

2. La Provincia Autonoma di Trento – Servizio Gestione Strade si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Accordo quadro, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti fissati dall'art. 27, comma 2 della l.p. n. 2/2016, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nell'Accordo quadro e nei suoi Allegati; in particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata dell'Accordo quadro, sia raggiunto o si prevede sia raggiunto l'importo massimo per uno dei singoli lotti, al Fornitore potrà essere richiesto, e lo stesso avrà l'obbligo di accettare, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'importo massimo da fornire, nei limiti fissati dall'art. 27, comma 2 della l.p. n. 2/2016 dell'importo contrattuale.
3. La Provincia Autonoma di Trento – Servizio Gestione Strade non si obbliga all'acquisto di alcun quantitativo o importo minimo della fornitura indicato nel precedente articolo 1.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione dell'Accordo quadro

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione dell'Accordo quadro o provvede a nominare un soggetto diverso. Il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione dell'Accordo quadro congiuntamente al direttore dell'esecuzione dello stesso.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione dell'Accordo quadro viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione dell'Accordo quadro

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione dell'Accordo quadro.
3. Qualora l'appaltatore non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo quadro previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione dell'Accordo quadro in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione dell'Accordo quadro e dall'appaltatore. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione dell'Accordo quadro.

1. Per la disciplina della sospensione dell'Accordo quadro si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica dell’Accordo quadro durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche dell’Accordo quadro si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore ogni mese, fatto salvo quanto previsto all’art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nell’Accordo quadro e relativi ordini di fornitura, nel presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All’esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell’emissione della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall’esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.
Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
5. In conformità all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione dell'Accordo quadro, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità di ogni ordinativo di fornitura, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione dell’Accordo quadro, devono

essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo all'Accordo quadro. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota delle forniture eseguite, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nell'Accordo quadro successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

All'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione dell'Accordo quadro

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 25.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere l'Accordo quadro e, di conseguenza, i relativi Ordini di fornitura.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 – Divieto di cessione dell’ Accordo quadro e cessione dei crediti derivanti dall’Accordo quadro

1. É vietata la cessione dell’Accordo quadro e dei relativi Ordini di fornitura sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nell’Accordo quadro stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all’Accordo quadro con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi dell’Accordo quadro relativi a prestazioni che l’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 è ammesso il subappalto .
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento della forniture;
 - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;

- d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula dell'Accordo quadro e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
 5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula dell'Accordo quadro e relativi ordini di fornitura, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
 6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'Accordo quadro

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di

prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nell'Accordo quadro.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 23 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del presente Accordo quadro, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento."
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito

cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 24 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito dell'Accordo quadro .
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 25 – Penali

1. L'Appaltatore è sottoposto all'applicazione di penalità quando effettua, per ogni singolo Ordinativo di Fornitura, la consegna del conglomerato bituminoso in ritardo sul termine stabilito dal capitolato - parte tecnica, salvo il caso di comprovata forza maggiore o di una temporanea indisponibilità per avaria dell'impianto di produzione debitamente documentata. La penale sarà determinata nella misura pari all'1‰ (uno per mille) del valore dell'Ordinativo di Fornitura al netto dell'I.V.A., con un importo minimo di € 200,00 per ogni giorno di ritardo. Tutto ciò fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
2. Qualora i lavori di stesa del conglomerato bituminoso, già preventivamente programmati giornalmente, non possano avvenire nella loro completezza e regolarità per ritardo nella consegna del materiale si applicherà una penale nella misura pari all'1‰ (uno per mille) del valore dell'Ordinativo, con un importo fisso di € 50,00 (Euro cinquanta) calcolato con riferimento ad ogni ora intera di ritardo accumulato da ciascun mezzo impiegato per il trasporto. Tale penale non verrà applicata in caso di comprovata forza maggiore o di una temporanea indisponibilità per avaria dell'impianto di produzione debitamente documentata.
3. Sono previste nell'allegato Capitolato Parte Tecnica le schede riferite ad ogni tipo di conglomerato bituminoso previsto in cui sono evidenziate le penali che verranno applicate in caso che il materiale fornito non sia conforme alle prescrizioni tecniche della tipologia di materiale di riferimento e al Mix-design fornito dal produttore. In tali schede sono anche riportate le modalità di penalizzazione nel caso in cui il materiale fornito non sia accettabile ai fini delle norme tecniche sopracitate, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. Qualora fossero richiesti all'Appaltatore degli specifici noleggi di attrezzature come indicato dall'art. 5 del Capitolato Parte tecnica e gli stessi non siano messi a disposizione entro il termine fissato di giorni 3 si applicherà una penale di € 100 per giorno di ritardo nella fornitura dei noleggi richiesti.
5. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni

per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

6. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base all'Accordo quadro e relativi ordini di fornitura, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 23 del presente capitolato.
7. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione dell'Accordo quadro e, di conseguenza, dei relativi Ordini di fornitura, ai sensi dell'articolo 26, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 26 – Risoluzione dell'Accordo quadro

1. Per la disciplina della risoluzione dell'Accordo quadro si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione della fornitura;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte dell'Accordo quadro e dei relativi ordini di fornitura a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25, comma 8, del presente capitolato;
 - h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione
 - i) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione della fornitura nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 27 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso dell'Accordo quadro si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 28 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione dell'Accordo quadro e dei relativi Ordini di fornitura, che al termine degli stessi, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità dell'Accordo quadro e dei relativi Ordini di esecuzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito dell'Accordo quadro sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).”
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che l'Accordo quadro e i relativi ordini di fornitura sono risolti di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dall'Accordo quadro. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse

pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico di progetto.

Art. 30 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'Accordo quadro nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione dell'Accordo quadro, la seguente clausola: "*Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'Accordo quadro nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente*".

Art. 31 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative all'Accordo quadro e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 32 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dall'Accordo quadro qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire relative ai soli Ordini di Fornitura emessi.

Art. 33 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione dell'Accordo quadro e dei relativi Ordini di fornitura.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell'allora Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2016-2018, da riferirsi alla corrispondente disposizione del Piano provinciale di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione Giunta provinciale n. 83 di data 31 gennaio 2019, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione dell'Accordo quadro e dei relativi Ordini di fornitura, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 34 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Accordo quadro e relativi Ordini di fornitura, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica.